

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **17:30**, nel Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sotto la presidenza del **Francesco Limatola** nella sua qualità di **IL SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo	Consigliere	Presente
Francesco Limatola	Sindaco	Presente
Stefania Pacciani	Vice Sindaco	Presente
Elena Menghini	Consigliere	Presente
Emiliano Rabazzi	Consigliere	Assente
Barbara Rusci	Consigliere	Presente
Antonio Mori	Consigliere	Presente
Franco Iannuzzi	Consigliere	Presente
Leandro Stacchini	Consigliere	Presente
Giorgio Catoni	Consigliere	Presente
Ulderico Brogi	Consigliere	Assente
Paolo Pazzagli	Consigliere	Assente
Lorenzo Piras	Consigliere	Presente
Mario Gambassi	Consigliere	Presente

Totale Presenti **10** Totale Assenti **3**

Assiste **VELLUTINI GIANNI**, in qualità di Vice Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, con decorrenza dall'1.1.2014, istituisce l'imposta unica comunale –IUC- composta dall'imposta municipale propria –IMU- dal tributo per i servizi indivisibili – TASI- e dalla tassa sui rifiuti – TARI – quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI ed in particolare il comma 651 che stabilisce che la commisurazione della tariffe avvenga tenendo conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 con integrale copertura dei costi rilevati nel Piano economico finanziario PEF;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 27 dell' 8/06/2020 con cui è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. n° 446/97;

VISTI:

-l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,.....”*;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 56/2021 che differisce al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,

sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»

-che il D.L. 99 del 30/06/2021 ha rinviato al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del PEF rifiuti e delle tariffe per la Tassa rifiuti 2021;

RILEVATO CHE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga””

-ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

- la delibera 443/2019 e le successive integrazioni costituiscono la prima parte dell'intervento previsto da ARERA in materia di metodo tariffario in quanto riguarda la determinazione dei costi del servizio (e quindi la quantificazione del PEF) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza che sono regolate dal DPR 158/99;

-l'ATO Rifiuti Toscana Sud –ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA- ha provveduto a definire il Piano economico finanziario del servizio rifiuti vincolante ai fini della determinazione dei costi del servizio da finanziare con la Tassa rifiuti (TARI) trasmettendolo in data 17/06/2021;

VISTO CHE

- con deliberazione n. 36 in data odierna il Consiglio comunale ha preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021 approvato dall'ATO rifiuti Toscana sud con contestuale approvazione dei costi relativi alla parte del PEF di competenza comunale inclusi nel suddetto Piano

- tale deliberazione costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che:

- il PEF individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla base del metodo tariffario definito da ARERA;

- dal piano economico finanziario (PEF) si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 2.268.291 al lordo di detrazioni di €. 31.260 e quindi un PEF netto di €. 2.237.030 che il Comune dovrà coprire con la tariffa;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Roccastrada un incremento nella misura del 6,6% del Piano Finanziario TARI 2020, oltre agli incrementi che possono essere autorizzati in deroga;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

Preso atto che il PEF finale 2021, al netto delle detrazioni sopra indicate (pari ad €. 31.260) ripartite tra costi fissi e variabili, è pari ad € 2.237.030,00 iva compresa, di cui € 879.090 (= 899.588 -20.498) per costi variabili ed € 1.357.940 (= 1.368.702- 10.762) per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 2.237.030,00 al lordo delle riduzioni che l'Ente deve finanziare con risorse di bilancio ai sensi del comma 660 della L.147/2013;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.28 dell'8/06/2020 di approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 che ai sensi dell' art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, hanno confermato per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 pari ad €. 142.519,00 finanziato in parte mediante utilizzo della quota residua del fondo funzioni fondamentali 2020, confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato con il rendiconto 2020 di €. 66.474, per €. 9.561 con il bonus raccolta differenziata, per €. 69.075 con il PEF 2021, mentre €. 7.133 dovranno essere finanziate nel 2022 con detrazioni che saranno individuate dall'ATO (come dettagliato nell'allegato n° 2 alla deliberazione consiliare n° relativa al PEF 2021)

CONSIDERATO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 654 dell'art.1 della L.147/2013, devono garantire la copertura integrale del costo del servizio individuato dal piano economico e finanziario (PEF);

-le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche; che le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in 6 macroclassi e che le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di utenza individuate nel regolamento comunale per l'applicazione della TARI con riferimento al D.P.R. n. 158/99;

-la ripartizione dei costi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata facendo riferimento alle quote di gettito della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani addebitate nel tempo alle 2 tipologie di utenza e che per il 2021 l'85,40% risulta a carico delle utenze domestiche ed il 14,60% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che tale suddivisione dei costi risulta simile a quella risultante da criteri diversi di riparto, come ad es. quello del rapporto tra le superfici imponibili e che detta ripartizione è conforme all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99;

CONSIDERATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e che, oltre a quanto sopra espresso, il comma 652 dell'art.1 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis) del D.L. 16/2014, convertito in L. 66/2014, e dall'art. 1, comma 1091 della L.145/2018, nelle more della modifica del D.P.R. 158/99, lascia anche per l'anno 2021 la possibilità di adottare dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento di quelli individuati nell'allegato 1 del citato D.P.R. e consente di derogare dall'applicazione dei coefficienti per le utenze domestiche (tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e tabelle 1a e 1b);

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 8 del 29/03/2019 relativa all'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2019 e ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2021 la modulazione dei coefficienti di potenziale produttività dei rifiuti (KB e KC) di cui al D.P.R. 158/99, già in vigore dal 2015, poiché gli stessi tengono conto, per le utenze non domestiche, delle specificità del Comune ed hanno consentito di attenuare gli effetti dirompenti che si sarebbero avuti su alcuni settori produttivi con l'applicazione dei coefficienti standard previsti per alcune categorie di attività;

RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di confermare l'utilizzo dei coefficienti di produttività - KB - nella misura minima per tutti i nuclei familiari ed i coefficienti di adattamento -KA- previsti dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e da altre disposizioni comunali non attinenti la produzione quantitativa dei rifiuti deve essere finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 22 del vigente Regolamento della TARI che disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che, per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 aveva disposto:

- comma 5) riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta, ed a sostenere costi aggiuntivi per l'esercizio della stessa a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-;

-comma 2) l' ampliamento della platea delle riduzioni tariffe utenze domestiche per particolari situazioni di disagio economico, con l'introduzione di una nuova riduzione del 25% per la fascia di indicatore ISEE compresa da euro 5.001 ad 8.265 euro –limite ISEE per bonus elettrico, idrico- ed estendendo la riduzione del 50% anche alla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari con ISEE fino a 5000 euro (comma 2 art. 22)

-comma 3) riduzioni tariffe utenze domestiche per gravi difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche e che il contributo per il Comune di Roccastrada è stimato in €. 67.011

RITENUTO di dover confermare anche *per l'anno 2021 le riduzioni della tariffe TARI per le seguenti categorie di utenze non domestiche:*

100% per la quota fissa e variabile le tariffe per

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE

PALESTRE

AGENZIE VIAGGI

50% per la quota fissa e variabile le tariffe per

ALBERGHI ED AGRITURISMI

RICHIAMATO l'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede di trasferire ai comuni un fondo finalizzato alla solidarietà alimentare ed al sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, stimato per Roccastrada in €. 96.688 per l'anno 2021 e ritenuto di dover utilizzare parte (€. 25.000) di detto fondo per l'ampliamento delle riduzioni per ISEE delle tariffe TARI e per €. 45.000 per contenere l'incremento delle tariffe di tutte le utenze domestiche 2021;

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta complessivamente a:

- € 72.311 per le utenze non domestiche, da finanziare con specifico trasferimento statale per €. 67.011 e per €. 5.300 con risorse proprie;

-€. 90.000 per le utenze domestiche di cui €. 70.000 da finanziare con il trasferimento statale per il sostegno alle famiglie, sopra citato, ed €. 20.000 con fondi comunali già stanziati sul bilancio 2021;

VISTA la simulazione delle tariffe effettuata sulla base dei criteri di sopra espressi, delle riduzioni previste all'art. 20 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI e delle riduzioni sopra indicate -che non possono essere coperte con il prelievo tributario- che ammontano ad €. 72.311 per le utenze non domestiche (da ripartite in pari misura tra quota fissa e variabile) ed €. 90.000 per le utenze domestiche, somma scomputata dai costi variabili

del PEF relativo alle utenze domestiche, al fine di contenere il significativo incremento della parte variabile della tariffa 2021 rispetto a quella degli anni precedenti;

VISTO l'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i coefficienti e le tariffe della TARI 2021 per le Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche risultante dalla simulazione sopra indicata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura stabilita dalla Provincia che è pari al 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Revisore dei Conti

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (85,40% e 14,60%), i coefficienti KA e KB per le utenze domestiche ed i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche e le relative tariffe della tassa rifiuti anno 2021 risultanti nell'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari al 5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale;

3) DI STABILIRE anche per l'anno 2021 le riduzioni della tariffe TARI per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

100% per la quota fissa e variabile le tariffe per:

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE

PALESTRE

AGENZIE VIAGGI

50% per la quota fissa e variabile le tariffe per:

ALBERGHI ED AGRITURISMI

4) DI FINANZIARE le riduzioni delle tariffe TARI previste per le utenze non domestiche per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 stimate in €. 72.311 per €. 67.011 con trasferimento previsto dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e per €. 5.300 con risorse proprie;

5) DI DARE ATTO che le riduzioni delle tariffe TARI delle utenze domestiche 2021 per ISEE, disposte dall'art. 22 comma 2 del regolamento comunale TARI, stimabili in €. 45.000, somma decurtata dai costi variabili del PEF, sono finanziate per €. 20.000 con risorse proprie già stanziare in bilancio, mentre la somma di €. 25.000 deve essere finanziata con parte del trasferimento previsto dall'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 relativo alla solidarietà alimentare ed al sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ;

6) DI PRENDERE ATTO che le tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche sono state determinate decurtando l'ulteriore somma di €. 45.000 dai costi variabili del PEF 2021 addebitati alle utenze domestiche e di finanziare detta somma con parte del trasferimento previsto dall'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 relativo alla solidarietà alimentare ed al sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, stimato in complessivi €. 96.688;

7) DI INVIARE , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il sindaco propone un'unica discussione sui punti 4 e 5 all'OdG data l'attinenza della materia. Illustra sommariamente il nuovo sistema ARERA per la determinazione del PEF. Passa quindi la parola all'assessore Rusci.

Rusci – illustra la delibera di approvazione delle tariffe Tari per il 2021 che non hanno comportato incrementi sostanziali grazie all'utilizzo del cosiddetto “fondone” per il Covid - 19. In pratica il Comune ha utilizzato circa € 68.000, in questo esercizio, dei fondi che lo Stato aveva destinato agli enti per la lotta al coronavirus per non alzare le tariffe che, altrimenti, con il PEF approvato da Ato sarebbero cresciute. Altri € 7500 dovranno essere finanziati il prossimo anno.

Gambassi – Chiede lumi sul contratto in essere con la società che gestisce la discarica delle “Strillaie” ed in particolare sul conferimento di un minimo di 300.000 tonnellate di indifferenziato, che va in senso opposto alla raccolta differenziata. Chiede anche quale sia l'aumento tariffario rispetto all'anno precedente, avendo letto di un 8%.

Sindaco – Il contratto con Futura per la discarica delle Strillaie è del 2013, ed è sicuramente “forzato” rispetto ai principi della raccolta differenziata. Mi trovo d'accordo con il consigliere che è una situazione che non funziona e che stiamo cercando di risolvere con gli altri comuni dell'ambito. Per gli aumenti tariffari 2021 non ci saranno. Come amministrazione abbiamo deciso di utilizzare il cd. “fondone” per il Covid per contenere le tariffe.

Dichiarazione di voto del consigliere Gambassi – Sul PEF voto contro, il contratto con futura con il conferimento minimo è una sorta di “capestro”. Mi asterrò, invece, sul voto per la delibera delle tariffe Tari 2021 avendo apprezzato l'impegno del Comune di cercare di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini e le aziende.

Il Sindaco pone in votazione il punto 5 all'OdG con il seguente esito :

Favorevoli – 8 Contrari – 2 (Piras, Gambassi)

Stessa votazione per la **Immediata Eseguitività**

Favorevoli 8 – Contrari – 2 (Piras, Gambassi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli

artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi, deliberare in merito;

VISTO il seguente esito della votazione: Favorevoli – 8 Contrari – 2 (Piras, Gambassi)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: Favorevoli – 8 Contrari – 2 (Piras, Gambassi)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Francesco Limatola

Il Vice Segretario Generale
GIANNI VELLUTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 26-07-2021

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 26-07-2021

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.